



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	LORETO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 60621 promosso da:

PROCURATORE REGIONALE, rappresentante del Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo

contro

MARCOZZI Antonio, nato il 17 marzo 1950 a Civitella del Tronto (TE) (c.f. MRCNTN50C17C781N), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni (c.f. SCRCRL47A13C901N), congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luca Scarpantoni (c.f. SCRLCU84T15L103X), ed elettivamente domiciliato a Roma, via Baiamonti n. 25 presso la cancelleria della Corte dei conti, sezione d'appello (pec: avv.scarpantoni@pec.it, avv.lucascarpanтони@pec.it)

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo n. 147, depositata in data 27 dicembre 2022.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 23 maggio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott. Giovanni Luca Triolo, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, la rappresentante della Procura generale V.P.G. Chiara Vetro e l'Avv. Camerini Francesco, per delega degli Avvocati Carlo e Luca Scarpantoni.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione territoriale per la regione Abruzzo aveva parzialmente accolto la domanda proposta dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 25 maggio 2022, con cui la Procura aveva convenuto in giudizio Antonio Marcozzi, in qualità, all'epoca dei fatti, di responsabile dell'Area finanziaria-tributi del Comune di Civitella del Tronto, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del predetto Comune, della somma di euro 20.008,66, in relazione alla fattispecie di danno contestata in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 64.490,03, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il pregiudizio erariale sarebbe conseguito all'intervenuta condanna del Comune nella controversia di lavoro proposta da una dipendente dell'Ente locale, con la quale il Comune aveva sottoscritto una serie di contratti di lavoro, dal 15 dicembre 2002 al 31 marzo 2008, configurati come collaborazione coordinata e continuativa dal 2002

al 31 marzo 2008 (con un contratto di più volte prorogato), a cui aveva fatto seguito, fino al 31 marzo 2011, un contratto a tempo determinato e, quindi, dal 17 maggio 2011 al 12 ottobre 2011 e dal 17 novembre 2011 al 31 dicembre 2011, due contratti di somministrazione.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 555 del 21 settembre 2016, aveva accertato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa doveva essere qualificato fin dall'origine di natura subordinata, individuando la qualifica alla quale dovevano essere ricondotte le mansioni svolte e l'estensione oraria.

Ne seguiva il riconoscimento delle connesse differenze retributive, ferie, permessi e trattamenti accessori. Il Giudice del lavoro, inoltre, riteneva che il rapporto di lavoro dovesse essere considerato per l'intero periodo a tempo indeterminato. Trattandosi di un pubblico dipendente, in relazione al divieto normativo di conversione, condannava il Comune a pagare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 una somma pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 2.250,00.

L'appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello de L'Aquila con sentenza n. 422/2018, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.

Dallo svolgimento di tutta la fase giudiziale era scaturito il complessivo debito, per il Comune, di euro 64.490,03, oggetto del

riconoscimento a mezzo della deliberazione consiliare sopra citata.

Sul presupposto dell'esistenza di un danno sofferto dal Comune per la vicenda, la Procura regionale, all'esito della fase preprocessuale, adottava l'atto di citazione nei confronti del dott. Marcozzi, evidenziando la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale.

In particolare, la Procura riteneva che fosse da imputare al convenuto il risarcimento del danno liquidato in favore della ricorrente (pari a euro 14.428,66), in quanto da riconnettere direttamente alla sottoscrizione da parte del Marcozzi del contratto di lavoro a termine e dei successivi contratti di somministrazione, ritenuti privi dei necessari presupposti normativi. In aggiunta, erano da imputare al convenuto anche le spese di giudizio liquidate alla ricorrente e quelle sostenute dal Comune per il proprio patrocinio.

La Procura riteneva sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave. Pur tenendo conto delle necessità operative del Comune, permaneva infatti la gravità della negligenza da parte del convenuto che, con una condotta ritenuta superficiale e permeata da trascuratezza, in violazione del dovere di verifica della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro precario con la dipendente, aveva esposto il Comune alla rivendicazione poi accolta nella sede giudiziaria civile. Al riguardo, ad avviso della Procura, le esigenze operative del Comune erano state dal convenuto scientemente anteposte al rispetto delle norme sull'utilizzo di particolari tipologie contrattuali nelle pubbliche amministrazioni.

La Procura richiamava dunque l'art. 7, commi 5-bis e 6, e l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001, sottolineando la finalità di presidio dei principi costituzionali di buona amministrazione e di tutela degli equilibri di bilancio, nonché, sotto altro profilo, dell'osservanza dei diritti dei lavoratori.

2. Con la gravata sentenza il giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda attorea. Ha escluso la sussistenza della responsabilità del convenuto con riferimento al danno derivante dal contratto a tempo determinato, di durata triennale, stipulato nel 2008, non ravvisando nel medesimo elementi sufficienti a far configurare né l'illiceità della condotta né, tanto meno, la colpa grave del convenuto. È stata valorizzata la circostanza che il detto contratto è stato stipulato all'esito di una complessa procedura, avviata in applicazione di una disposizione di legge. In particolare, l'art. 1, comma 560, l. n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) prevedeva che *“per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”*. Il citato art. 36, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 - nel testo

vigente fino al 31 dicembre 2007 – disponeva che “*le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali (...)*”. Con la legge finanziaria per il 2007, dunque, il legislatore aveva introdotto una disciplina del tutto eccezionale per procedere all’assunzione a tempo determinato del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previa partecipazione a procedure selettive con riserva di una percentuale dei posti disponibili. Secondo il primo giudice dovevano ritenersi sussistere anche gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina richiamata per il ricorso a tale contratto, peraltro non contestati dalla Procura e, in particolare, il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e di programmazione dei fabbisogni. Infatti, con accordo del 18 dicembre 2007, il Comune aveva concordato con le organizzazioni sindacali l’assunzione a tempo determinato, per tre anni, di cinque unità lavorative, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 558-560 della citata l. n. 296/2006, previo espletamento di una prova selettiva.

A diverse conclusioni il giudice di prime cure è invece giunto con riguardo al ricorso ai contratti di somministrazione relativi ai periodi dal 17 maggio 2011 al 12 ottobre 2011 e dal 17 novembre 2011 al 31 dicembre 2011, ravvisando, quanto ai detti contratti, nella condotta del convenuto, una violazione della disciplina relativa al ricorso ai contratti di lavoro flessibile, in assenza di giustificazioni idonee a escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo. Ha quindi escluso l’esistenza dei presupposti per la stipula dei detti contratti, stante la

palese assenza dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze richiesti dal citato art. 36, d.lgs. n. 165/2001. Ha ritenuto che il ricorso a tali contratti sia stato strumentalmente disposto per supplire, sia pure per un breve periodo, a esigenze stabili del Comune e per far fronte a una carenza cronica di personale, in contrasto con la *ratio* di tale forma contrattuale. Ha quindi ritenuto che, limitatamente al periodo per il quale il rapporto lavorativo della dipendente si è fondato su tali contratti, il convenuto debba ritenersi responsabile, anche in relazione alla corretta osservanza dei diritti dei lavoratori, commisurando il danno all'importo di euro 1.500,00 complessivi, costituito da euro 950,00, corrispondente all'entità del risarcimento rapportato ai sette mesi di vigenza dei contratti di somministrazione e di euro 550,00, determinati equitativamente, relativamente alle spese legali per il solo primo grado del giudizio.

3. Ha interposto appello avverso la pronuncia in data 9 febbraio 2023 la Procura regionale, lamentando un'erronea interpretazione delle norme di riferimento, parziale travisamento dei fatti e contrasto ravvisabile tra le conclusioni della sede contabile e quella della sede civile. L'appellante Procura ha evidenziato che il giudice di primo grado sarebbe incorso nell'integrale travisamento della sentenza civile, nella parte riferita alla condanna del Comune al risarcimento del danno a favore della lavoratrice, poiché l'atto giudiziario riferirebbe il risarcimento a tutti i contratti di lavoro intercorsi dal 2008 in poi.

Conseguentemente, anche il contratto di lavoro a tempo determinato

stipulato nel 2008 – così come quelli “*di somministrazione*” del 2011, relativamente ai quali la sentenza ha aderito alla prospettazione della Procura – sarebbe stato preso in considerazione a fini risarcitori, così che il motivo svolto nella sentenza della Sezione territoriale dovrebbe ritenersi frutto di un evidente travisamento del fatto.

Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe fondato l’erronea reiezione (in parte qua) dell’atto di citazione assumendo la conformità della condotta tenuta dal Marcozzi a quanto disposto dal ridetto comma 560 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in tal modo incomprensibilmente scomponendo l’insieme delle violazioni perpetrate dal convenuto nella gestione contrattuale del rapporto di lavoro intrattenuto dalla dipendente precaria con il Comune civitellese.

Secondo la Procura appellante l’accesso alla trasformazione di rapporti di lavoro dal tipo “*a collaborazione coordinata e continuativa*” al tipo “*di dipendenza a tempo determinato*” presupponeva che i primi fossero stati sorretti da contratti di lavoro legittimamente stipulati.

Circostanza, questa, non verificatasi nella fattispecie oggetto del giudizio, come chiaramente affermato dal Tribunale di Teramo e confermato, in parte motiva, dalla Corte d’appello de L’Aquila.

Il Comune di Civitella del Tronto, per il tramite del funzionario stipulante Marcozzi, non avrebbe quindi potuto legittimamente assumere la dipendente precaria attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, conseguentemente, non sarebbe stato nella condizione di potersi legittimamente avvalere

della disposizione che consentiva la trasformazione in un rapporto sorretto da un contratto di dipendenza a tempo determinato, come previsto dalla legge n. 296 del 2006.

Sussisterebbero, pertanto, validi motivi affinché l'esaminata pronuncia della Sezione abruzzese venga riformata, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria formulata con l'atto introduttivo del giudizio nella misura di € 20.008,66 (euro ventimilaotto/66), debitamente rivalutata dalla data del 3 dicembre 2020 ovvero con l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata.

4. Si è costituito nel giudizio di appello il dott. Marcozzi, con memoria in data 10 maggio 2024, invocando il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata.

L'appellato segnala, in primo luogo, la pretesa erroneità della tesi prospettata dall'appellante, che condurrebbe a un addebito al Marcozzi del tutto eccessivo, facendo gravare sullo stesso anche le conseguenze della stipula dei rapporti costituiti dall'ente locale sino al 2008.

L'attribuzione dell'intero risarcimento al Marcozzi significherebbe accollare allo stesso il danno procurato anche da altri, risultando pacifico che l'appellato non ha predisposto né sottoscritto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si sono succeduti dal 2002 al 2008.

L'appellato esclude qualsivoglia propria responsabilità per la sottoscrizione del contratto a tempo determinato che scaturirebbe

dall'applicazione dell'art. 1, c. 560 della l. n. 296/2006, il quale prevede la stabilizzazione del personale precario, all'esito di prove selettive riservate ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che risultino in servizio dell'amministrazione pubblica da almeno un anno alla data del 29 settembre 2006.

Il Marcozzi reputa infondata la tesi dell'appellante, secondo cui la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso concreto in quanto il presupposto per la legittima sottoscrizione del contratto sarebbe la legittimità dei rapporti di co.co.co. costituiti *ex ante*: puntualizza invece che il testo della disposizione di cui all'art. 1, c. 560 della l. n. 296/2006 non autorizzerebbe detta lettura, che neppure sarebbe conforme al contenuto della Circolare n. 7/2007 del Dipartimento della funzione pubblica, che chiarirebbe la piena ritualità e legittimità di una simile procedura, in un'ottica di promozione della stabilizzazione del personale. L'operato del Marcozzi non sarebbe censurabile neppure con riferimento alle regole dettate dal T.U. sul pubblico impiego, il cui art. 36, nella formulazione vigente *ratione temporis*, avrebbe consentito il ricorso ai contratti a tempo determinato, in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali. La ricorrenza delle condizioni per l'incremento numerico del personale dipendente, a motivo della sopravvenienza di situazioni *extra ordinem*, sarebbe stata accertata dal Comune di Civitella del Tronto con la delibera giuntale n. 186 del 20 dicembre 2007, di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale e con la deliberazione n. 187/2007.

Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato si sarebbe reso inevitabile a causa del blocco provvisorio delle assunzioni a tempo indeterminato e da una situazione temporanea ed eccezionale che comprometteva la funzionalità stessa dell'organizzazione comunale e, in particolare, lo svolgimento dei servizi finanziari.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la difesa del Marcozzi fa rilevare che lo stesso Tribunale di Teramo, in diverso giudizio, aveva ritenuto la piena legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ciò confermerebbe la controvertibilità delle questioni giuridiche sollevate, escludendo la gravità della colpa in capo al Marcozzi.

Sulla misura del risarcimento l'appellato fa rilevare la piena correttezza del calcolo effettuato dalla Sezione giurisdizionale mentre l'appellante Procura incorrerebbe nell'errore di attribuire al Marcozzi il danno derivante sia dai rapporti di Co.co.co., rispetto ai quali sarebbe certa l'estraneità del Marcozzi stesso, sia del contratto a tempo determinato, che dovrebbe ritenersi pienamente legittimo.

All'udienza pubblica il rappresentante del P.M., si è riportato all'atto di appello e ne ha chiesto l'integrale accoglimento. In particolare, ha citato una CTU che dimostrerebbe che il Marcozzi era responsabile per quel segmento temporale che ha visto il Comune condannato in sede civile nei confronti di una propria dipendente. Ha richiamato, altresì, la sentenza del giudice del lavoro secondo cui il ricorso al lavoro flessibile non sarebbe stato giustificato da esigenze particolari e vi sarebbe stata ha reiterazione illegittima di contratti a termine.

Ha insistito sulla impossibilità di stabilizzare lavori temporanei che nascono illegittimi.

L'avv. Camerini si è riportato alle difese espresse in atti.

A conclusione della discussione, il giudizio è stato assunto in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. La Procura appellante ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando la ritenuta incoerenza dell'*iter* argomentativo a supporto della parziale assoluzione con il pronunciamento reso in sede civile dal Tribunale di Teramo. Sarebbe evidente l'integrale travisamento della sentenza civile, nella parte riferita alla condanna del Comune, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, non tenendo conto che anche i contratti di lavoro a tempo determinato sarebbero stati presi in considerazione a fini risarcitori. Erronea sarebbe l'assunzione fatta propria dal primo giudice in ordine alla scomposizione dell'insieme delle violazioni perpetrate dal convenuto nella gestione contrattuale del rapporto di lavoro intrattenuto dalla dipendente precaria con il Comune civitellese.

La richiamata disposizione dell'art.1 della legge n. 296 del 2006 sarebbe stata travisata, non potendo sottendere una sanatoria di pregresse irregolarità ma presupponendo che i contratti di "*collaborazione coordinata e continuativa*", in precedenza sottoscritti, fossero stati legittimamente stipulati, mentre in realtà l'insieme dei contratti stipulati, in continuità temporale, è connotato da manifeste

violazioni delle norme di riferimento. Dovrebbe quindi essere affermata l'antidoverosità della condotta.

Il motivo si appalesa privo di fondamento giuridico.

Va in primo luogo rilevato che l'ipotesi di danno indiretto rilevante nella fattispecie è configurata dalla Procura contabile come la risultante di una serie di contratti stipulati dal Comune con la dipendente comunale, vittoriosa nel giudizio civile, rispetto ad una parte dei quali l'attuale appellato non ha avuto alcun ruolo.

È pacifico che la sentenza resa nel giudizio civile abbia ad oggetto rapporti giuridici e intervenga tra soggetti diversi rispetto a quelli del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, così come del tutto differenti sono gli elementi costitutivi delle diverse tipologie di responsabilità civile e amministrativa.

Diversa è la prospettiva dalla quale il giudice civile ha accertato la responsabilità dell'ente pubblico nella valutazione della posizione soggettiva della dipendente considerando cumulativamente la serie di contratti che hanno interessato la stessa, risultando irrilevante, rispetto alla dichiarata responsabilità dell'ente, la diversità delle figure dirigenziali che sono intervenute nella sottoscrizione dei distinti contratti.

Dirimente in questa sede è, invece, la circostanza che la serie contrattuale ritenuta complessivamente lesiva della posizione della dipendente e meritevole di tutela risarcitoria in sede civile abbia visto l'intervento di una pluralità di diversi soggetti, che hanno confezionato e sottoscritto i distinti successivi contratti.

Per quanto riguarda l'attuale appellato, risulta pacifico che egli non abbia partecipato alla sottoscrizione dei contratti di co.co.co della cui illegittimità, secondo la prospettazione della Procura, lo stesso si sarebbe dovuto avvedere all'atto della sottoscrizione del successivo contratto a tempo determinato.

Va peraltro rilevato che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la conclusione del contratto a tempo determinato con la dipendente già assunta con co.co.co, da altro dirigente, ricadeva nella fattispecie disciplinata dall'art. 1, comma 560, l. n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) per cui *“per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”*.

Lo stesso art. 36, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 - nel testo vigente fino al 31 dicembre 2007 - ammetteva che *“le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali (...)”* per consentire l'assunzione a tempo determinato del personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, all'esito di specifiche procedure selettive,

con riserva di una percentuale dei posti disponibili.

I presupposti in forza dei quali si rendeva legittima l'attivazione del contratto a tempo determinato, per garantire lo svolgimento di servizi essenziali per l'ente erano stati formalmente attestati dall'amministrazione nella delibera della Giunta del Comune di Civitella del Tronto, di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale n. 186/2007 ove veniva altresì disposta *“l'assunzione di n. 2 unità di profilo professionale esecutore B1, n. 3 unità di profilo professionale B3”*.

In tale contesto, la Giunta comunale, con la deliberazione n. 187/2007 impartiva *“una specifica “direttiva” ai responsabili competenti affinché procedano, con proprio atto...a indire procedure selettive per la formazione di graduatorie da cui attingere per l'assunzione a tempo determinato e parziale”*.

In tale cornice non può ritenersi censurabile la scelta condotta dal Marcozzi, che non presenta i profili di illegittimità prospettati dall'ufficio requirente, avendo il medesimo stipulato il contratto a tempo determinato con la vincitrice della selezione, nell'ambito del processo di stabilizzazione espressamente disciplinato dall'art. 1, c. 560 della l. n. 196/2006, in esecuzione di un accordo sindacale e di una deliberazione di Giunta comunale da cui discendeva un obbligo conformativo in capo allo stesso dirigente, coerente anche con la previsione di cui all'art. 7, c. 6 d.lgs. n. 165/2001, nel testo allora vigente.

Reputa il Collegio che, oltre ai rilevati elementi che conducono ad

escludere l'antigiuridicità dell'illecito, neppure possa ritenersi sussistere il profilo della colpa grave prospettato dalla Procura appellante.

La Procura addebita al Marcozzi il mancato rilievo dell'illegittimità dei contratti di co.co.co precedentemente stipulati con la dipendente da altro dirigente, ma tale condotta non può ritenersi esigibile in capo all'attuale appellato se solo ci si pone, con una valutazione necessariamente *ex ante*, nella condizione in cui lo stesso si trovava nel momento della vittoriosa conclusione della procedura selettiva da parte della OMISSIS.

Ancora sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale va rilevato che, al momento della stipula del contratto a tempo determinato, era preclusa al Marcozzi qualsivoglia valutazione, *incidenter tantum*, della legittimità dei precedenti contratti, non prevista dalla disposizione che disciplinava la procedura di stabilizzazione; l'eventuale rifiuto di procedere alla sottoscrizione del contratto con la dipendente risultata vittoriosa nella procedura ritualmente bandita avrebbe, con tutta probabilità, esposto l'ente ad una giusta rivendicazione da parte della stessa dipendente all'assunzione a tempo determinato, in relazione alla quale, all'epoca, non erano rilevabili elementi oggettivamente impedienti. La valutazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze, richiesti dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 avrebbe dovuto essere considerata preventivamente, in sede di programmazione, di redazione del bando

di selezione e di ammissione delle domande.

Il motivo di gravame va, quindi, respinto.

II. Con una domanda proposta in via subordinata l'appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado *“quantomeno con riferimento alla misura del risarcimento stabilita dalla Sezione territoriale nella parte dell'atto ove ha riconosciuta la responsabilità del convenuto”*.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

La responsabilità del Marcozzi è stata riconosciuta dal giudice di prime cure limitatamente alla sottoscrizione con la OMISSIS di due contratti di somministrazione (il primo dal 12 maggio 2011 al 12 ottobre 2011 e il secondo dal 17 novembre 2011 al 31 dicembre 2011) e la quantificazione del danno risulta correttamente parametrato alla durata dei predetti contratti e proporzionalmente ridotto, in adesione al principio in forza del quale il danno va commisurato al concorso causale effettivamente fornito dalla parte alla sua produzione, rispondendo ciascuno dell'illecito per la parte che vi ha preso.

L'appello va quindi respinto.

In merito alle spese del presente grado di giudizio, ne va disposta la liquidazione a favore dell'appellato, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., nella misura di euro 1500,00, con onere a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di giudizio vanno liquidate nella misura di euro 1500,00 a favore della parte appellata, con onere a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Rita Loreto)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 03 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE